



COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

SETTORE III: TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO
SERVIZIO N.3 : Urbanistica, Edilizia, Territorio, Ambiente, Protezione Civile

ORD. N. 104/2010

IL SINDACO

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 - **Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie** - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il capo IV del D. Lgs. n°112 del 31 marzo 1998;

Visto il capo IX del D. Lgs. n°96 del 30 marzo 1999;

Vista la particolare vulnerabilità del territorio attraversato dal **fiume CALORE**, correlata al carattere prettamente torrentizio assunto oramai dal corso d'acqua e alle critiche condizioni di deflusso particolarmente instabili nel tempo e strettamente legate agli eventi atmosferici stagionali;

Considerato che la stagione autunnale si contraddistingue, specialmente nel periodo iniziale, per fenomeni piovosi brevi e di forte intensità, spesso di carattere temporalesco, causa di rigonfiamento improvviso di fiumi e torrenti e di dissesti di versanti montani;

Atteso che la soglia di attenzione per rischio idrogeologico diventa ancor più sensibile con l'approssimarsi della stagione invernale;

Considerato che corre l'obbligo, ai fini della tutela dell'ambiente e della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di porre in essere ogni misura necessaria a prevenire, o quantomeno mitigare, condizioni di rischio idrogeologico del territorio comunale;

ORDINA

1. Ai proprietari frontisti del fiume CALORE, appartenente al demanio idrico nazionale, di provvedere periodicamente alla debita manutenzione della vegetazione riparia radicata sui propri beni, da eseguire attraverso le seguenti lavorazioni:

- **potatura delle piante prospicienti il fiume, avendo cura di eliminare quelle ramificazioni che si proiettano sin dentro l'alveo o nelle aree golenali sicché da creare ostacolo alla corrente d'acqua in condizioni di massima piena;**

- **taglio delle piante morte, pericolanti o debolmente radicate che potrebbero essere facilmente scalzate ed asportate in caso di piena ovvero siano pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la permanenza dei consorzi vegetali che colonizzano in modo stabile gli habitat ripari;**

- **taglio ciclico di ramaglia e vegetazione selvatica che infesta le fasce di pertinenza fluviale e che possa essere causa di ostruzione al libero deflusso dell'acqua entro gli argini e sponde e alla naturale espansione del fiume nelle aree di usuale esondazione;**

- **conservazione del piano di campagna naturale finalizzata al mantenimento della stabilità del proprio fondo, ponendo in essere tutte quelle precauzioni nell'utilizzo del suolo di proprietà tese ad evitare smottamenti di terreno, anche superficiali, dilavamenti, scoli e rivoli d'acqua artificiali nonché quanto altro possa essere di nocumento alla staticità degli argini e dei versanti spondali.**

I predetti lavori manutentivi e conservativi vanno eseguiti sistematicamente e soltanto entro i confini di proprietà, con le dovute cautele del caso, permanendo il divieto tassativo di manomettere la vegetazione e qualsiasi manufatto ricadente in area demaniale, nonché di alterare lo stato dei luoghi in generale (questo inteso come modificazione dell'ecosistema e della natura del sito con tagli rasi di vegetazione silvestre ed agreste viva, movimenti di terra di qualsiasi genere che alterino le quote di campagna e qualunque altra mutazione o trasformazione dei luoghi secondo gli artt. 151 e 152 del D,Lgs. 29.10.1999 n. 490).

Qualora i proprietari frontisti vogliano eseguire opere di difesa spondale per la conservazione e protezione dei propri beni, potranno provvedervi a propria cura e spese in virtù dei disposti degli artt. 12, 58 e 95 del R.D. 25.7.1904 n. 523 e s.m.i., previo inoltre alla Provincia di Avellino di idoneo progetto per il rilascio del preventivo nulla-osta idraulico, utilizzando per la fattispecie la relativa modulistica che è a disposizione presso il Servizio Difesa Suolo dell'Ente provinciale.

Resta, altresì, il divieto assoluto di scaricare ovunque materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche o da discarichi abusivi, nonché permangono i veti e i vincoli elencati agli artt. 96 e 97 del R.D. 25.7.1904 n. 523, con particolare riferimento al comma 1 lett.f) del citato art. 96 il quale dispone l'assoluto divieto dei lavori:

- di piantagioni, alberi, siepi e movimento del terreno a distanza minore di metri quattro dal piede degli argini e loro accessori;

- di costruzioni di qualsiasi natura e scavi a distanza minore di metri dieci dal piede degli argini e loro accessori;

fatti salvi gli ulteriori vincoli e divieti prescritti nello strumento urbanistico comunale vigente in conformità del capo 1.7 dell'allegato 1 - titolo II della L.R. 20.3.1982 n. 14.

2. Ai proprietari e gestori di infrastrutture pubbliche attigue agli argini o alle sponde del fiume **CALORE** ovvero che lo attraversano (strade sia rotabili che ferrate, ponti, attraversamenti sia in sub-alveo che aerei, acquedotti, collettori fognari, reti per servizi pubblici, ecc.), di provvedere a proprie spese, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, agli eventuali lavori in alveo e sulle ripe che fossero necessari per la conservazione delle infrastrutture medesime, ex art. 12 del R.D. 523/1904 e previo nulla-osta idraulico di competenza della Provincia di Avellino ai sensi e per gli effetti degli artt. 57, 93 e 97 del citato R.D. 523.

Con l'occasione si informa che in giurisprudenza è stato chiarito che la piena ordinaria di un fiume delimita **l'area minima demaniale** e, pertanto, se i confini catastali del demanio idrico sono più ampi della sezione delimitata dalla piena ordinaria, l'area demaniale si estende fino a detti confini catastali, viceversa la proprietà privata occupata dalla piena ordinaria oltre i confini catastali deve intendersi **ope legis** appartenente al demanio. Altresì, la metamorfosi del fiume sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ovvero le mutazioni del corso d'acqua che avvengono regolarmente e gradualmente nel tempo per fenomeni naturali o per interventi di regimazione, rappresentano la naturale evoluzione dinamica del corpo idrico nel tempo e, pertanto, le aree di nuovo inalveamento appartengono al demanio idrico ex-lege, seppur precedentemente di proprietà privata, come anche il precedente letto abbandonato resta patimenti demaniale (rif. cod. civ. art. 942 - *Terreni abbandonati dalle acque correnti*; art. 946 - *Alveo abbandonato*; art. 947 - *Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso*).

DISPONE

La presente Ordinanza, ai fini della sua massima diffusione presso tutti gli interessati, sarà pubblicata online in via permanente sul sito istituzionale del Comune di Montella, all'Albo Pretorio del Comune e nelle bacheche dislocate sul territorio comunale ed in luoghi di visibilità pubblica.

La Polizia Municipale provvederà a far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza municipale, addì **19 Novembre 2010**

IL SINDACO
Ing. h.c. Ferruccio Capone